



# Comune di Alassio

## AVVISO PER GLI OPERATORI COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

### VISTO

Il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con delibera di C.C. n. 18/2000 e successive modifiche in ultimo con delibera n. 29/2020;

### SI AVVISA

che l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle zone di seguito elencate:

1. In tutte le strade, piazze, aree pubbliche **e aree private soggette a servitù di pubblico passaggio - regolarmente costituite** - comunque denominate poste al di sotto della ex strada statale Aurelia (compresa), con esclusione delle seguenti zone:

**a) Slargo via F.M. Giancardi (S.P. n. 1 "Aurelia"), lato monte, compreso tra i civici n. 33°/35/35 bis;**

**b) Tratto di Corso Europa, entrambi i lati, dal numero civico 43 al n. 45 (tra Hotel Al Saraceno e asilo il Piccolo Principe), con espresso divieto di esercitare il commercio con veicoli di qualsiasi genere aventi massa complessiva uguale o superiore a 3,50 tonnellate;**

**c) Slargo di via Battaglia, con espresso divieto di esercitare il commercio con veicoli di qualsiasi genere aventi massa complessiva uguale o superiore a 3,50 tonnellate.**

2. Nei centri storici delle frazioni di Moglio, Solva e Caso.

3. In tutte le aree (spiagge comprese) appartenenti al demanio marittimo, fatto salvo quanto disposto al comma 5°.

4. Nelle adiacenze di edifici di culto ed ospedali.

5. **È ammesso sulle aree appartenenti al demanio marittimo il commercio in forma itinerante dei prodotti alimentari, limitatamente alla vendita di frutta fresca, da parte di soggetti abilitati al commercio in forma itinerante per i prodotti del settore merceologico "Alimentare" e nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria.**

### SI INFORMA

che il commercio in forma itinerante è regolamentato come segue:

1. L'attività di vendita dovrà esercitarsi spostandosi da un luogo all'altro della città. La sosta nello stesso posto è consentita unicamente per il tempo necessario alla vendita e comunque per un periodo non superiore ad un'ora decorso il quale potrà essere proseguita purchè in luogo distante almeno 200 metri dal precedente.

2. L'esercizio dell'attività non deve creare intralcio alla circolazione dei veicoli, dei pedoni e se svolto su marciapiedi dovrà essere lasciato libero uno spazio di almeno mt. 1,5 per il transito dei disabili.

3. La qualità di operatore itinerante è comprovata dalla presentazione di autorizzazione originale o documentazione equipollente all'atto del controllo, "Carta di esercizio" e "Attestazione annuale" in corso di validità, come previsti dall'art. 36 della L.R. 1/2007.

## SI AVVERTE

**Ai sensi dell'art. 143 della L.R. 1/2007 e s.m.i., chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche:**

1. senza l'autorizzazione o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13 o eserciti nelle zone interdette dal Comune, ovvero, nel caso di commercio itinerante, permanga nel posteggio dato in concessione ad altri oltre il tempo necessario alla contrattazione che si formalizza con il pagamento del prezzo della merce offerta, **è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse nonché degli automezzi usati dai sanzionati**, ai sensi della  [legge 24 novembre 1981 n. 689](#) (modifiche al sistema penale).
2. senza aver acquisito la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale, previste dall'articolo 36 bis, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 2.000, il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della  [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni. Qualora non venga esibita la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale, pur avendo adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 36 bis, comma 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 500. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della Carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.
3. avendo acquisito la Carta di esercizio, ma senza aver acquisito la relativa Attestazione annuale prevista dall'articolo 36 bis, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 600 a euro 3.000. In tale caso il Comune procede ad un invito a regolarizzare la posizione contributiva entro trenta giorni trascorsi i quali, nel caso l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione, l'autorizzazione è sospesa per due mesi.